



## *Al Ministro della Transizione Ecologica*

**VISTO** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e, in particolare, i Titoli I e III della Parte seconda;

**VISTA** la legge 23 agosto 1988, n. 400 recante “Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri” ed in particolare l’articolo 5, comma 2, lettera c-bis, che prevede che il Presidente del Consiglio possa deferire al “*Consiglio dei ministri, ai fini di una complessiva valutazione ed armonizzazione degli interessi pubblici coinvolti, la decisione di questioni sulle quali siano emerse valutazioni contrastanti tra amministrazioni a diverso titolo competenti in ordine alla definizione di atti e provvedimenti*”;

**VISTO** il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55;

**VISTO** il decreto 24 dicembre 2015 del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministero dei beni e le attività culturali e del turismo, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 16 del 21 gennaio 2016, con cui sono stati emanati gli “Indirizzi metodologici per la predisposizione dei quadri prescrittivi nei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza statale”;

**VISTO** l’articolo 17-*undecies* del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113;

**VISTO** l’Allegato I-bis alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 relativo ad opere e infrastrutture necessarie al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC), predisposto in attuazione del Regolamento (UE) 2018/1999 ed in particolare il punto 1.2.1 di tale allegato;

**VISTA** l’istanza di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla Inergia S.p.A., ai sensi dell’art. 23 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con nota del 18 dicembre 2018, acquisita con prot. DVA/29276 del 27 dicembre 2018, per il progetto del Parco eolico di potenza pari a 50,4 MW denominato “Tre Perazzi” nei Comuni di Cerignola, Stornarella e Orta Nova (FG) in località Tre Perazzi;

**CONSIDERATO** che il progetto è sottoposto a procedura di VIA in sede statale in quanto compreso tra le tipologie di opere di cui al punto 2 dell’allegato II alla Parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, denominato “*Impianti eolici per la produzione di energia elettrica sulla terraferma con potenza complessiva superiore a 30 MW*”;

**CONSIDERATO** che il progetto, localizzato a ovest/sud-ovest dell'abitato di Cerignola e ad est/sud-est dell'abitato di Stornarella, in località Tre Perazzi, prevede la realizzazione di 12 aerogeneratori, ognuno della potenza di 4,2 MW, con potenza complessiva pari a 50,4 MW ed opere di connessione ricadenti nei comuni di Cerignola, Stornarella e Orta Nova (FG);

**VISTA** la pubblicazione sul portale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dell'avviso relativo alla presentazione della predetta domanda di pronuncia di compatibilità per la consultazione del pubblico, avvenuta il 16 gennaio 2019;

**VISTA** la nota prot. DVA/15966 del 21 giugno 2019 con la quale, sulla base di quanto indicato dal Ministero per i beni e le attività culturali, con nota prot. 13175-P del 09 maggio 2019, acquisita in pari data con prot. DVA/11720, e dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS, con nota CTVA/2175 del 13 giugno 2019, assunta in pari data con prot. DVA/15177, sono state chieste alla Inergia S.p.A. integrazioni documentali, cui è stato dato riscontro con nota del 19 luglio 2019, assunta al prot. DVA/19003 del 22 luglio 2019;

**VISTA** la pubblicazione sul portale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dell'avviso relativo alla presentazione della predetta documentazione integrativa al fine della consultazione del pubblico, avvenuta il 31 luglio 2019;

**VISTO** il parere negativo espresso dalla Regione Puglia con D.G.R. n. 1180 del 1° luglio 2019;

**VISTA** la nota prot. LT/PER/EC/2019-117 del 25 settembre 2019, acquisita con prot. DVA/24346 del 26 settembre 2019 con la quale la Inergia S.p.A. ha trasmesso le osservazioni sul parere della Regione Puglia;

**ACQUISITO** con prot. MATTM/31655 del 5 maggio 2020 il parere positivo n. 3292 del 28 febbraio 2020 della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS;

**ACQUISITA** con prot. MATTM/49158 del 26 giugno 2020 la nota prot. 19107-P del 25 giugno 2020 con cui il Ministero per i beni e le attività culturali ha comunicato ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241 del 1990, le motivazioni ostative all'espressione di un parere positivo in merito al progetto;

**ACQUISITO** con prot. MATTM/94639 del 17 novembre 2020 il parere tecnico istruttorio negativo, prot. 33188-P del 13 novembre 2020, espresso dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, a seguito dell'esame delle osservazioni, formulate ai sensi

dell'articolo 10-bis della legge n. 241 del 1990, dalla Inergia S.p.A. e da questa trasmesse con nota acquisita il 10 luglio 2020, con prot. MATTM/53722;

**VISTA** la nota prot. MATTM/12847 dell'8 febbraio 2021 con cui la Direzione Generale per la Crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo, preso atto del diverso tenore dei pareri espressi dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS e dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, ha chiesto all'Ufficio di Gabinetto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di valutare la necessità di deferimento della questione alla Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-bis della legge 400 del 1988;

**PRESO ATTO** che con nota prot. UDCM/7593 del 16 aprile 2021 l'Ufficio di Gabinetto del Ministero della transizione ecologica ha chiesto alla Presidenza del Consiglio dei ministri la rimessione del procedimento alla deliberazione del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-bis) della legge 23 agosto 1988, n. 400;

**ACQUISITA** con prot. MiTE/35079 del 18 marzo 2022 la deliberazione del Consiglio dei ministri del 10 marzo 2022 con la quale il Consiglio dei ministri delibera *“di fare propria la posizione del Ministero della cultura e di non consentire il proseguimento del procedimento di valutazione dell'impatto ambientale del progetto di parco eolico denominato “Tre Perazzi” nei comuni di Cerignola, Stornarella e Orta Nova in provincia di Foggia della potenza complessiva pari a 50,4 MW, proposto dalla Inergia S.p.A., per le motivazioni esposte in premessa e considerati i molteplici impatti negativi dell'opera, al fine della tutela e della conservazione dei valori paesaggistici e culturali dell'area interessata indicati dal Piano paesaggistico territoriale regionale della regione Puglia e declinati in obiettivi e direttive”*;

**CONSIDERATO**, quindi, che sono stati acquisiti i seguenti atti che, allegati al presente decreto, ne costituiscono parte integrante:

- a) il parere tecnico istruttorio negativo prot. 33188-P del 13 novembre 2020 espresso dal Ministero per i beni e le attività culturali costituito da n. 22 pagine;
- b) la deliberazione del Consiglio dei ministri del 10 marzo 2022 che fa propria la posizione del Ministero della cultura, costituito da n. 6 pagine;

**RITENUTO** di dover provvedere ai sensi e agli effetti della citata delibera del Consiglio dei ministri del 10 marzo 2022 alla formulazione del giudizio di compatibilità ambientale del progetto sopraindicato;

## **DECRETA**

### **Art. 1**

#### **Giudizio di compatibilità ambientale**

1. È espresso giudizio negativo di compatibilità ambientale per il progetto del Parco eolico di potenza pari a 50,4 MW denominato "Tre Perazzi" nei comuni di Cerignola, Stornarella e Orta

Nova (FG) in località Tre Perazzi, presentato da Inergia S.p.A. avente sede legale in Roma, Via Arno n. 21.

**Art. 2**

**Disposizioni finali**

1. Il presente decreto è comunicato a Inergia S.p.A., al Ministero della cultura, alla Regione Puglia, alla Provincia di Foggia e ai comuni di Cerignola, Stornarella, Orta Nova.
2. Il presente decreto è reso disponibile, unitamente al parere del Ministero della cultura nonché della deliberazione del Consiglio dei ministri del 10 marzo 2022, sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero della transizione ecologica.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR entro 60 giorni, ovvero, in alternativa, Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di notifica dell'atto, mentre, per i soggetti diversi dai destinatari della notifica, i predetti termini di impugnativa decorrono dalla data di pubblicazione del presente decreto sul sito internet del Ministero della transizione ecologica.

IL MINISTRO  
DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Roberto Cingolani  
